

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3211-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1966 (Stampato n. 1549)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**TREMELLONI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 31 maggio 1966*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria sottoposto all'esame della Camera è inteso a regolare talune questioni finanziarie rimaste in sospenso fra i due Paesi a partire dagli anni successivi alla fine della guerra mondiale. Non si tratta (come avverte l'articolo 2) dei danni di guerra: questi, in-

fatti, hanno riguardato beni di cittadini italiani che alla data del 15 settembre 1947 non avevano più la residenza in Bulgaria e sono stati regolati dai protocolli italo-sovietici firmati a Sofia il 31 ottobre 1949. In base a tali protocolli i beni in essi contemplati sono stati ceduti all'U.R.S.S. in conto riparazioni e per-

tanto indennizzati agli aventi causa dal Governo italiano in conformità alla legge n. 1050 del 29 ottobre 1954.

L'accordo in oggetto riguarda invece i beni, diritti ed interessi di cittadini italiani che lasciarono la Bulgaria successivamente al 15 settembre 1947 e che sono stati colpiti da misure di nazionalizzazione o di esproprio decise dal governo bulgaro o anche altri beni di cittadini italiani non colpiti da dette misure. Dell'uno e dell'altro gruppo di beni l'accordo fornisce separati elenchi comprendenti nome e cognome del proprietario italiano e la descrizione esatta dei beni stessi.

Per questi beni il governo bulgaro si impegna a pagare al Governo italiano una somma totale di 243.000 dollari U.S.A. per il caso in cui tutti i proprietari accettino l'intervenuto accordo. Difatti l'ultimo comma dell'articolo 1 ammette la possibilità per i proprietari di beni non colpiti da misure di esproprio o nazionalizzazione di rifiutare l'indennizzo previsto dall'accordo per riservarsi di reclamarne la disponibilità direttamente dal governo bulgaro. In tal caso il valore dei loro beni sarà detratto dalla somma prevista di 243.000 dollari.

L'accordo riguarda inoltre una indennità di 8.000 dollari per i depositi effettuati da persone fisiche o morali italiane presso banche e istituti di credito bulgaro. Riguarda infine una indennità di 149.000 dollari per un immobile di proprietà del Governo italiano, sito in Sofia, così da portare a 400.000 dollari U.S.A. il totale dell'indennizzo che il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria si impegna a pagare al Governo italiano con le modalità stabilite nello stesso accordo agli articoli 3 e successivi, e cioè in quattro versamenti di 100.000 dollari ciascuno.

L'accordo è stato firmato a Sofia il 26 giugno 1965 dopo negoziati condotti dagli esperti, negoziati che si sono manifestati particolarmente laboriosi data la complessità della materia e la difficoltà di valutare i beni ai fini dell'indennizzo. Per i risultati raggiunti e per i vantaggi conseguenti alla definizione in tal modo realizzata delle questioni esistenti fra i due Paesi, a nome della III Commissione ho l'onore di invitare la Camera ad approvare la legge di ratifica dell'accordo stesso.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, concluso a Sofia il 26 giugno 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.